



Comune di Noventa Vicentina
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

INDICE

- art. 1 Oggetto del regolamento**
- art. 2 Istituzione della TIA**
- art. 3 Deliberazione annuale della TIA**
- art. 4 Soggetti passivi**
- art. 5 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**
- art. 6 Numero di persone occupanti i locali**
- art. 7 Esclusioni**
- art. 8 Condizioni d'uso particolari**
- art. 9 Superficie utile utenze non domestiche**
- art. 10 Utenze non stabilmente attive**
- art. 11 Obbligazione tariffaria**
- art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della TIA**
- art. 13 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della TIA per le utenze domestiche**
- art. 14 Assegnazione delle utenze alle classi di attività**
- art. 15 Agevolazioni per raccolta differenziata**
- art. 16 Attività di accertamento, controllo e recupero**
- art. 17 Manifestazioni ed eventi**
- art. 18 Riscossione**
- art. 19 Sanzioni**
- art. 20 Interessi**
- art. 21 Applicazione della TIA in funzione dello svolgimento del servizio**
- art. 22 Rimborsi**
- art. 23 Il funzionario responsabile**
- art. 24 Tributo Ambientale**
- art. 25 Disposizioni finali**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo denominato Tariffa Igiene Ambientale – d'ora in avanti denominato TIA, da parte del Comune, per la remunerazione del servizio di igiene urbana previsto dall'art. 49 del D.Lgs 22/1997 come sostituito dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 52 del DLgs 446/97 e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

La gestione del ciclo dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TIA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Noventa Vicentina in regime di privativa, e' istituita la TIA secondo quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs 22/1997 come sostituito dal comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 ed è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La TIA e' determinata dal Comune sulla base del piano finanziario da approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Il piano finanziario sarà predisposto dal soggetto gestore terzo e dal Comune, corredato da una relazione nella quale siano indicati il modello di gestione e organizzativo, i livelli di qualità del servizio e gli scostamenti rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 158/99.

La TIA è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3

DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TIA

La TIA sarà stabilita sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per ogni singola categoria di utenza, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione e avrà validità annuale.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

In particolare la delibera indica la suddivisione delle entrate a carico delle utenze domestiche e non domestiche, la percentuale di produzione dei rifiuti tra utenze domestiche e non, i coefficienti di produzione dei rifiuti delle varie categorie sulla base della tabella 2 per le utenze domestiche e della tabella 4.a per le utenze non domestiche di cui al DPR 158/1999, le tariffe da applicare alle utenze non domestiche per uso temporaneo di locali od aree scoperte a seguito di autorizzazioni (mercato settimanale, manifestazioni, spettacoli viaggianti).

Qualora il gettito della TIA sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

La TIA ha natura obbligatoria come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 22/1997 come sostituito dall'art. 238 comma 1 del D.Lgs 152/2006 ed e' applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

Il titolo dell'occupazione o conduzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, in ogni caso, dalla occupazione o detenzione di fatto.

Per le attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio viene considerato soggetto passivo colui che ha sottoscritto la denuncia, o, in caso di iscrizione d'ufficio, il titolare o legale rappresentante, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto che li rappresenta o li dirige.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della TIA sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e per un breve periodo inferiore all'anno solare, oppure senza regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la TIA è del proprietario dell'alloggio, considerando il nucleo di cui all'art. 6, ultimo periodo.

Art. 5

DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

I soggetti di cui all'art. 4, nei confronti dei quali deve essere applicata la TIA ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs 22/1997 e del comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006, presentano al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente e' tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare del tributo o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto a carico del quale deve essere posta la TIA
- il codice fiscale
- i dati identificativi degli occupanti l'alloggio,
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali,
- la data di inizio occupazione o conduzione
- il nome del proprietario dell'immobile
- gli identificativi catastali.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del titolare o rappresentante legale od altro
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (ente, istituzione, società, denominazione, scopo sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo della sede principale)
- l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
- l'attività esercitata ed il codice di attività IVA
- la data di inizio dell'occupazione
- il nome del proprietario dell'immobile
- gli identificativi catastali.

La denuncia deve essere sottoscritta dall'avente titolo.

All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata una copia che vale come ricevuta.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure mediante autocertificazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
Non sussiste l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione per le utenze domestiche qualora il nucleo familiare trasferisca la residenza da una via all'altra del territorio comunale, semprechè il trasferimento non comporti modifica al numero dei componenti. Sarà in ogni caso obbligatorio comunicare al comune i dati catastali dell'immobile utilizzato.
Nel caso di variazioni dell'intestatario della scheda di famiglia la variazione dell'utente verrà effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche.
Annualmente l'ufficio Demografico comunica all' Ufficio Tributi le variazioni intervenute nell'anno precedente per nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
L'Ufficio Commercio comunica annualmente ogni rilascio di licenza all'esercizio dell'attività o di variazione.
L'Ufficio Tributi può richiedere annualmente ai gestori di pubblici servizi l'elenco dei nuovi allacciati.

Art. 6

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Per il calcolo della TIA di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia; successivamente tale numero viene verificato ogni anno in base all'aggiornamento automatico del numero componenti il nucleo familiare fatto prelevando i dati dall'Anagrafe al 1 Gennaio di ciascun anno, salvo diversa indicazione dell'intestatario della denuncia.
Dal numero degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino effettivamente allontanati dal luogo di residenza per documentati motivi per un periodo superiore all'anno.
Nel caso di studenti domiciliati in altro comune è necessario presentare copia del contratto d'affitto nel quale sia chiaramente indicato il nominativo della persona per la quale si richiede la riduzione. In questo caso la riduzione della TIA viene applicata solo sulla parte variabile nella misura del 50% dell'importo relativo ad un componente.
Per i non residenti (seconde case e alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE) e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 10, il numero componenti il nucleo è quello indicato nella denuncia.

Art. 7

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione della TIA:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili o suppellettili, non allacciate ai servizi a rete,
- le aree che costituiscono accessorio o pertinenza,
- le attività industriali ed artigianali qualora i soggetti presentino opportuna documentazione del conferimento e smaltimento (compresi gli scarti di lavorazione che vengono conferiti o rivenduti a ditte specializzate nel riciclo degli stessi) a soggetti diversi dal soggetto gestore. Per accedere all'agevolazione l'utente deve presentare nel mese di gennaio, relativamente all'anno precedente, copia di alcuni documenti di trasporto della ditta incaricata allo smaltimento dove sia chiaramente indicato il tipo di rifiuto conferito: imballaggi primari, rifiuti non riciclabili, carta, vetro (con esclusione dei rifiuti speciali). Sono in ogni caso soggetti al tributo i locali adibiti ad uffici in quanto produttivi di rifiuti urbani (carta, secco non riciclabile, plastica).

Art. 8

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere il relativo tributo.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la TIA applicabile e' quella prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le associazioni sono assoggettate alla TIA sotto la ragione o denominazione sociale che le contraddistinguono. Nel caso che gli stessi locali siano utilizzati da più associazioni, la TIA annuale viene divisa tra le stesse.

Art. 9

SUPERFICIE UTILE UTENZE NON DOMESTICHE

La superficie di riferimento per il calcolo della TIA delle utenze non domestiche è misurata per i locali sul perimetro interno degli stessi. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore o inferiore a mezzo mq.

Concorrono a formare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a TIA, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

A titolo esemplificativo sono esenti dal calcolo:

- le superfici degli edifici o le parti adibite al culto;
- le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- soffitte, ripostigli e simili che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- la parte di superficie di palestre destinata alle attrezzature sportive (con esclusione delle superfici destinate a spogliatoi, uffici, sale massaggi);
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simile;
- le unità immobiliari prive di mobilio, arredi e/o di utenze (gas, luce, acqua);
- i depositi di materiale in disuso che impediscono la produzione di rifiuti.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a TIA per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dove di regola si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette a TIA:

- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove sono installati impianti, macchine e attrezzature che servono alla lavorazione (sono pertanto soggette a TIA le superfici destinate ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche se situati all'interno dei locali ove si svolgono le lavorazioni industriali);
- le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizio sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o

quantità a quelli urbani (compresi quelli ove si producono gli scarti da lavorazione che riguardano le rimanenze dei tagli di carne, la toelettatura, le puliture, le sfilettature dei prodotti ittici);

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla TIA le superfici delle abitazioni e locali non di stretta pertinenza agricola;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla TIA gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni.

Per gli insediamenti artigianali, commerciali e di servizio, qualora non sia facilmente individuabile da parte degli uffici competenti la superficie dove di regola si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità e quantità a quelli urbani, si applica una riduzione del 20% sul totale della TIA.

Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della TIA sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria di utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d * m_q$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,8.

Art. 10

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad es. ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la TIA della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto che autorizza o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche ai fini del calcolo della TIA sono associate al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della TIA si applica un coefficiente di riduzione pari al 60 % se la permanenza è inferiore a 183 giorni annui dietro presentazione di autocertificazione da presentare all'ufficio tributi entro la fine dell'anno.

Per le utenze non domestiche l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TIA riscossa dall'Ufficio Tributi con la tassa occupazione suolo pubblico all'atto dell'occupazione. In caso di uso di fatto, la TIA che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con interessi moratori ed eventuali sanzioni dovute.

Art. 11

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

L'obbligazione concernente il pagamento della TIA decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al bimestre solare successivo a quello in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene resa nel prescritto termine di 60 giorni così come previsto dall'art 5.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TIA

I locali e le aree relativi alle utenze **non domestiche** sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione e' effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.

La parte fissa per le utenze non domestiche e' costituita dalla quota determinata annualmente dalla Giunta in sede di deliberazione tariffaria tenendo conto dei costi fissi preventivati e del numero delle utenze (domestiche e non) esistenti sul territorio nell'anno precedente. Per la parte variabile per ogni classe di attività vengono determinati, tenendo conto della specificità della realtà del Comune, i connessi coefficienti Kd di cui alla tabella 4a previsti dal D.P.R. 158/1999.

Tabella attività di cui al D.P.R. 158/1999:

ATTIVITA'
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizione, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della TIA alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 13

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TIA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La parte fissa per ciascuna delle utenze domestiche è costituita dalla quota determinata annualmente dalla Giunta in sede di deliberazione tariffaria tenendo conto dei costi fissi preventivati e del numero delle utenze (domestiche e non) esistenti sul territorio nell'anno precedente.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, le utenze stesse vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 14

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

L'assegnazione di una utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 12, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della TIA si ha riferimento all'attività principale.

La TIA applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 15

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per la raccolta differenziata il Comune, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, può prevedere una quota di riduzione tariffaria.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la TIA.

Art. 16

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

L'Ufficio Tributi del Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TIA e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune (richiesta di planimetrie , esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di

utilizzo del servizio), compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza non domestica o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

In particolare per le utenze domestiche l'Ufficio Tributi provvede ad una verifica dei nuclei familiari iscritti all'anagrafe e presenti nel territorio, nonché al controllo del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze commerciali e produttive si provvede ad un controllo delle licenze o richieste di autorizzazioni presenti all'Ufficio Commercio, nonché alla verifica della relativa superficie. Per le utenze direzionali e produttive verranno effettuati controlli e verifiche con gli strumenti più idonei.

Se dall'esito delle verifiche e dei controlli effettuati risulta che il medesimo comporta l'applicazione della TIA a nuovi contribuenti o la modifica della TIA applicata, vengono emessi avvisi di rettifica notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 17

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della TIA, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di apposito provvedimento assunto dalla Giunta all'inizio dell'anno.

Art. 18

RISCOSSIONE

L'applicazione della TIA avviene mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari che potranno essere riscossi direttamente dal Comune o tramite convenzione con azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

La scelta del sistema di riscossione nonché delle modalità operative è demandata alla Giunta Comunale, e sarà stabilita con l'atto di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza.

Non si fa luogo alla riscossione della TIA o all'eventuale rimborso quando l'importo risulta inferiore a euro 5,16.

In caso di temporaneo disagio economico, previa istanza di parte debitamente documentata e presentata entro il termine di scadenza della prima rata, il Comune può consentire la dilazione di pagamento concordata con l'utente. Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza stabilita comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione in un'unica soluzione della somma ancora dovuta.

Se il contribuente non provvede al versamento entro i termini indicati nell'avviso di pagamento bonario, si provvederà all'invio di una raccomandata di sollecito assegnando un termine di 30 giorni per il pagamento. Qualora entro detto termine il contribuente non provvedesse al pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo o ingiunzione fiscale (RD 639/1910).

Art. 19

SANZIONI

Con l'atto di accertamento, per omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30%, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per ogni altra violazione al presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

ART. 20

INTERESSI

La misura annua di interessi è determinata nei limiti di 2 (due) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal ricevimento della raccomandata.

Art. 21

APPLICAZIONE DELLA TIA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della TIA.

Art. 22

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione sarà disposto il rimborso d'ufficio di quanto pagato.

Qualora, invece, la somma non sia dovuta il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento come disposto dall'art. 1 comma 164 della L. 296/2006.

Art. 23

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TIA per la gestione dei rifiuti urbani.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi. Su delega del Sindaco, rappresenta l'Ente nei vari gradi di contenzioso.

Art. 24

TRIBUTO AMBIENTALE

L'eventuale tributo ambientale previsto dalla normativa sarà applicato sul totale della TIA.

L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs 22/1997, come sostituito dal D.Lgs. 252/2006 e dal DPR 158/1999.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dall'1.1.2010.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA *TARIFFA IGIENE AMBIENTALE*


Noventa Vicentina, li 26/05/2011

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/03/2003, atto n. 7.


Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 20 dell'11/03/2005
- n. 2 del 13/02/2008
- n. 21 del 29/04/2010

Visto: *IL SINDACO*




IL SEGRETARIO COMUNALE




Da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2011.

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28/04/2011.

Visto: *IL SINDACO*




IL SEGRETARIO COMUNALE



Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi il giorno 09/05/2011, ai sensi art. 68 dello Statuto Comunale, e **divenuto esecutivo il 25/05/2011.**

Visto: *IL SINDACO*



IL SEGRETARIO COMUNALE

